

Avv. Alfonso Luigi Marra
Centro Direzionale G1, 80143, Napoli
tel. 081-7879166, fax 081-7879005

30.000 copie al pubblico; inviata ai parlamentari italiani, europei, Magistrati Na, Ro, Si, Sa, Cass., C. Cost., TAR Campania e Toscana, Cons. Di Stato, cortei dei conti, CSM; Consiglieri reg. Campania e Toscana, Consiglieri provinciali e comunali Na, 200 giornalisti

BOZZA RICORSO PER EQUO INDENNIZZO PER LA DURATA IRRAGIONEVOLE DELLE PROCEDURE ESECUTIVE A ROMA

Ai colleghi avvocati

Cari colleghi, non c'è verso: l'unico modo per tentare di rendere più celere l'Ufficio Esecuzioni di Roma è agire ex legge Pinto per l'equo indennizzo per la durata irragionevole delle procedure, sicché, per contribuirvi, vi riporto di seguito una bozza del ricorso che uso io stesso.

Nella fattispecie, occorresse mai evidenziare la violenza delle Istituzioni italiane nel calpestare loro per prime i diritti, i titoli per i quali promuovo queste procedure (pignoramenti presso il terzo Banca d'Italia) sono a loro volta decreti della Corte d'Appello equo indennizzo sempre ex legge Pinto, per i quali, siccome la Presidenza del Consiglio non paga, sono costretto a promuovere questi pignoramenti che la Sezione Esecuzioni fa "opportunamente" durare talora anche due e più anni, che si aggiungono all'anno e mezzo circa che trascorre fra i rilasci copie, le notifiche ed i 120 giorni di inutile attesa prima di poter notificare il precetto.

Cordiali saluti

Alfonso Luigi Marra

CORTE DI APPELLO DI PERUGIA RICORSO EX ART. 2 LEGGE 24.03.01 N. 89

Per ..., contro Ministero della Giustizia in persona del Ministro p.t. dom.to per la carica presso l'Avvocatura Distrettuale in Perugia, alla via degli Orefici 12, espone quanto segue.

Ha ottenuto dalla Corte d'Appello di ... decreto (nella sostanza sentenza) di condanna n. ... avverso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (o il Ministero della Giustizia) per equo indennizzo per la durata irragionevole di una sua causa.

Nonostante i tempi lunghi del rilascio delle copie del decreto, della notifica dello stesso, i quattro mesi di vana attesa previsti dopo la notifica del titolo, ed i tempi della notifica del precetto, la Presidenza del Consiglio, pur dopo molte promesse ad adempiere, non ha invece pagato.

L'istante ha dovuto pertanto intraprendere l'azione di pignoramento presso il terzo Banca Centrale d'Italia spa di Roma (quantomeno per la Presidenza del Consiglio altrove non vi sono fondi).

La sentenza è stata notificata in data ...

Decorso il termine di 120 giorni è stato notificato il precetto in data ...

Il pignoramento presso terzi è stato notificato il ... per l'udienza del ..., ma l'udienza è stata rinviata di Ufficio al ..., data in cui è stata emessa ordinanza esecutiva depositata il ...

Le copie sono state rilasciate il ...

In data ... è stato notificato il precetto alla Banca Centrale d'Italia spa che, pur non avendo connotazione pubblica perché è emerso che i suoi soci sono privati, rivendica del tutto illegittimamente anch'essa il termine di 120 giorni, la quale, comunque, in data ..., ha infine pagato.

Orbene, la durata della "causa", come preciseremo meglio di seguito, andrebbe determinata tenendo conto del tempo trascorso dalla pubblicazione del decreto al di dell'effettivo pagamento.

Per semplificare si è invece preso in considerazione solo il tempo dalla notifica della citazione alla pubblicazione dell'ordinanza, prescindendosi dal fatto che qui obbligato è la stessa Amministrazione, per cui anche un solo giorno di ritardo nel pagamento del titolo va considerato come "irragionevole" (non giustificabile).

Detta durata così calcolata è comunque irragionevole per un pignoramento presso terzi di questo tipo, trattandosi di procedure che si concretano nella mera comparizione e dichiarazione del terzo in prima udienza e quindi, di solito, nella contestuale pronunzia dell'ordinanza di assegnazione delle somme.

Per l'esattezza, anzi, con gli artt. 543 e 547 cpc novellati, il terzo deve semplicemente inviare una RRR entro giorni 10 dalla notifica del pignoramento contenente la dichiarazione di quantità.

Un termine brevissimo quello dato al terzo, dopo il quale è assurdo far decorre tanto tempo fino al rilascio della copia dell'Ordinanza, non potendosi ritenere che una tale procedura debba ragionevolmente durare più di tre mesi.

In questo tipo di procedura il tempo trascorre unicamente perché la data per lo svolgimento di dette modestissime attività viene fissata lontano per motivazioni che secondo la Corte Europea demeritano ogni tutela, quale quella di non meccanizzare, non organizzare, non controllare, non applicare un personale numericamente adeguato eccetera.

Peraltro i tempi delle procedure esecutive a Roma sono cinque, sei volte multipli di quelli di Napoli, che non brilla per speditezza, e anche dieci e più volte multipli di quelli di altre realtà dove le procedure si chiudono il giorno dell'udienza fissata dall'attore, nel senso che il giudice, senza rinviare a nuova data, si riserva e poi, in alcuni giorni, provvede.

A limite, in particolari condizioni si può ammettere una durata di due, massimo tre mesi, ma tutto il tempo che eccede i tre mesi va sicuramente considerato irragionevole ed indennizzato.

Tre mesi che, considerate le resistenze e le disfunzioni tutte, seguono agli almeno otto, dieci mesi che occorrono prima che si possa notificare il pignoramento: un tempo durante il quale la Presidenza del Consiglio avrebbe tutto l'agio di pagare.

Inoltre benché ci si sia limitati ad indicare quale durata della causa solo quello dalla notifica del pignoramento presso terzi alla pubblicazione dell'ordinanza, si chiede però che il Collegio tenga conto, ai fini della valutazione della gravità dell'inadempimento e quindi della quantificazione del danno, della circostanza che il tempo trascorso dalla pubblicazione del decreto all'effettivo pagamento è ben più lungo.

E' noto infatti che secondo la giurisprudenza della Cassazione e della Corte Europea deve

intendersi, da un lato, che la causa sia durata fino alla soddisfazione del diritto, perché la effettiva soddisfazione (il pagamento) è l'unico fine, o quantomeno quello fondamentale, per il quale il cittadino si sottopone allo sforzo (grave in Italia) di ricorrere alla giustizia, e dall'altro che l'Amministrazione risponde dei danni provocati da ogni sua espressione.

L'Amministrazione, cioè, non può curarsi delle cause solo dal punto di vista della mera pronunzia delle sentenze, disinteressandosi di garantirne l'efficacia finanche quando è essa stessa condannata.

Reputato pertanto che la durata di una procedura del genere è irragionevole per tutto il periodo che eccede i tre mesi, si chiedono, ex CEDU e L. 89/01, per il risarcimento del danno non patrimoniale sofferto, euro 1.500 per ogni anno di ritardo, in base alla giurisprudenza della Corte EDU.

Considerata una durata ragionevole di tre mesi, vanno liquidati 125 euro al mese per i n. ... mesi oltre i tre che è durata la causa.

Tanto premesso chiede che il Giudice adito: accertata la violazione dell'art. 6 paragrafo 1 della CEDU, voglia...

Alfonso Luigi Marra



Centro Direzionale G1, 80143 Napoli - tel. 081-7879285; fax 081-7879005
e-mail: AlfonsoLuigi@Marra.it